



**AUTORITÀ  
PORTUALE  
DI PALERMO**

Porti di Palermo  
e Termini Imerese

N. 19/2014 del registro concessioni

N. 28/2014 del repertorio

**AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO**

Via Piano dell'Ucciardone n. 4 – C. F. n. 00117040824

**MACCA DA BOLLO ASSOLTA**

con modello F23 del 27/3/2016

**IL PRESIDENTE**

- Vista: l'istanza presentata in data **10.5.2016** dalla **PALERMO EURO TERMINAL S.R.L.**;
- Visto: il parere n. **21** espresso in data **26/07/2016** dal Comitato Portuale;
- Visto: il nulla-osta concesso dalla Dogana di Palermo con nota n. **24071** in data **10/10/2016**;
- Visti: i pareri resi dall'Area Operativa di questa A.P. con lettere n. **6509**, n. **10348** e n. **11000** rispettivamente del **13/07/2016**, **19.11.2016** e **9.12.2016**;
- Visti: i pareri resi dall'Ufficio Tecnico di questa A.P. con lettere n. **6606** e n. **1005** rispettivamente del **18/07/2016** e **26.1.2017**;
- Vista: la legge 28 gennaio 1994 n. 84 con successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto: il D. M. n. 308 in data 4 luglio 2014 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Visto: l'articolo 01, comma 2 della L. 494/93;
- Vista: la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;
- Visto: l'articolo 36 del codice della navigazione e le disposizioni contenute nel relativo regolamento;

**CONCEDE**

Alla **PALERMO EURO TERMINAL S.R.L.**, legalmente rappresentata da **BRUCATO SALVATORE**  
con sede in **PORTO PALERMO - BANCHINA SAMMUZZO**  
codice fiscale n. **04533320828**  
di occupare **area scoperta**  
di metri quadrati: **banchina 6.080,00**  
situata nel **Comune di Palermo**  
e precisamente **presso la banchina Sammuzzo**  
allo scopo di **utilizzare la predetta area scoperta per la sosta e la movimentazione di mezzi in  
imbarco/sbarco su navi di società per la quali il concessionario esercita l'attività di impresa portuale**  
e con l'obbligo di corrispondere a questa A. P., in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed  
in corrispettivo della presente concessione, il canone annuo di **€ 54.294,40**

(EURO *cinquantaquattromiladuecentonovantaquattro / quarantacentesimi*) (1) Vedasi specifica clausola interna.

La presente concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio avrà la durata di mesi 48 a decorrere dal 01/04/2017 terminando col 31/03/2021, nel qual giorno il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato a questa A. P., salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima della scadenza, purché il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalità di registrazione fiscale.

L'Autorità Portuale di Palermo avrà però sempre la facoltà di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta.

Parimenti questa A. P. avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che il concessionario abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato a questa A. P. sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario terrà luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo di questa A. P. e in quello del Comune di Palermo.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, questa A. P. avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute questa A. P. potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facoltà di questa A. P. di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del codice della navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma

oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'A. P., al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso questa A. P. dell'esatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta questa A. P. da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

La presente licenza è peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

L'area di mq. 6.080 in concessione è quella evidenziata nella planimetria in allegato "A" alla presente licenza. In origine l'area richiesta in concessione era di mq. 8.000,00 (evidenziata nella planimetria in allegato "B" alla presente licenza) e per tale superficie è stata svolta l'istruttoria di rito con esito favorevole, in quanto che tale superficie è stata ridotta al fine di garantire l'evoluzione in sicurezza dei mezzi pesanti in entrata/uscita dal varco di via F. Patti recentemente riaperto, allorquando cesserà l'utilizzo di detto varco sarà concesso l'ampliamento di mq. 1.920,00;

Allorquando l'A.P. darà inizio ai previsti lavori di manutenzione straordinaria nella banchina Sammuzzo, il concessionario avrà l'obbligo di rimodulare, a propria cura e spese, i confini della concessione di volta in volta in accordo al cronoprogramma dei suddetti lavori, provvedendo ad effettuare lo spostamento della recinzione, materiali, attrezzature e mezzi di qualunque genere per consentire l'esecuzione di detti lavori e di eventuali operazioni portuali nella banchina;

Il concessionario è tenuto a concorrere alle spese occorrenti per il servizio di raccolta dei rifiuti portuali secondo il relativo importo e con le modalità che saranno comunicate da questa A.P.;

In sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il concessionario è tenuto a pagare sugli immobili in concessione l'imposta locale al Comune di Palermo;

Sono a carico del concessionario le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, con esclusione delle parti comuni non in concessione, da eseguirsi, secondo il decreto dell'A.P. n. 97 del 16.9.2013, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Amministrazione Marittima concedente ed a suo insindacabile giudizio, con facoltà dell'Amme in caso di inadempienza, di provvedere d'ufficio ai lavori di manutenzione rivalendosi sulla

cauzione, senza formalità di sorta, ferma la responsabilità del concessionario per le maggiori spese, e salva la facoltà dell'Amm.ne di applicare l'art. 47 lett. f) del C.N.;

- il concessionario si obbliga a consegnare a questa A.P., entro il termine di 90 giorni dal rilascio della presente concessione, in un supporto sia cartaceo sia informatico, il "Do.Ri" (Domanda Richiedente) relativamente ai beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, mediante l'utilizzo del pacchetto applicativo (Sistema Do.Ri.) contenuto nel Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.), accessibile dal sito web: [www.sid.mit.gov.it](http://www.sid.mit.gov.it);

- il concessionario non dovrà arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo delle aree e degli immobili limitrofi;

- il concessionario dovrà provvedere a munirsi, se ed in quanto prescritto, del nulla osta di prevenzione incendi, provvedendo, altresì, ad effettuare a propria cura e spese gli adeguamenti eventualmente richiesti in funzione dello specifico uso del compendio;

- l'area in concessione dovrà essere delimitata con idonea recinzione e/o segnaletica verticale e orizzontale;

- il concessionario è autorizzato ad eseguire esclusivamente i lavori previsti nella documentazione tecnica trasmessa con la nota del 30.6.2016 e dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino a regola d'arte della eventuale pavimentazione dismessa per l'esecuzione degli stessi, con la stessa tipologia e rifiniture delle opere esistenti;

- l'installazione degli arredi non dovrà comportare l'esecuzione di alcuna opera fissa o muraria e pertanto gli elementi dovranno essere solo poggiati sul sedime;

- il concessionario dovrà produrre apposito atto di piena assunzione di responsabilità nella qualità di committente dell'opera da realizzare ai sensi del codice della sicurezza D. Lgs. 81/08 e di produttore dei rifiuti ai sensi della normativa ambientale D.Lgs. 152/06 e ss.mm. II.;

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere prodotta a questa A.P. una relazione tecnica di ottemperanza alle condizioni/prescrizioni contenute nella presente licenza.

- nella porzione di concessione rientrante entro 12 metri dal ciglio banchina il sovraccarico accidentale deve essere limitato a 400 Kg/mq.;

- ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 la presente licenza viene rilasciata sotto condizione risolutiva e potrà quindi essere revocata qualora dalla certificazione antimafia, ex art. 84 del D.Lgs. 159/2011, dovessero emergere circostanze ostative al rilascio della presente concessione;

- il concessionario dovrà provvedere ad adeguare i luoghi di lavoro e le attrezzature alle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché di sicurezza degli impianti, con particolare riferimento al D.Lgs. N.81/2008 e della legge 37/08;

- il concessionario dovrà produrre entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori gli elaborati grafici su supporto cartaceo ed in formato "autocad" che rappresentino con esattezza le opere eseguite ed in particolare caratteristiche tecniche, dimensioni e ubicazione;

- è obbligo del concessionario consentire l'operatività nella banchina Sammuzzo di eventuali navi che trasportano rinfuse liquide o solide ovvero di navi che per caratteristiche tecniche o di materiali da imbarcare/sbarcare devono operare presso detta banchina;

(1) Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 il canone annuo di €. 54.294,40, aggiornato in base al tasso d'inflazione programmato, dovrà essere versato annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno precedente.

salvo conguaglio a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di cui all'art. 04 della legge 4.12.93 n. 494 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 400 del 5.10.93. Avendo il concessionario già pagato il canone di € 40.906,74 per il periodo 1.4.2017/31.12.2017, come da ricevute del tesoriere di questa A. P. n. 758 del 21.03.2017, si rilascia la presente licenza che egli firma avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in **PORTO PALERMO - BANCHINA SAMMUZZO.**

27 MAR 2017

F. TO